

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 140

44° anno

12 maggio 2001

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 140/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 140/02	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 17/01 (ex N 98/00) — Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — Articolo 35 della legge regionale 5/2000	2
2001/C 140/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	8
2001/C 140/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2421 — Continental/Temic) ⁽¹⁾	10
2001/C 140/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.2350 — Campbell/ECBB (Unilever)] ⁽¹⁾	11
2001/C 140/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2277 — Degussa/Laporte) ⁽¹⁾	11
2001/C 140/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2335 — Michel Mineralölhandel/Thyssen-Elf Oil) ⁽¹⁾	12
2001/C 140/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2360 — SGS/R & S/Freeglass JV) ⁽¹⁾	12
2001/C 140/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2414 — Vattenfall/HEW) ⁽¹⁾	13

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione

2001/C 140/10	MEDIA Plus (2001-2005) — Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 21/01 — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e collegamento in rete dei distributori europei — Sistema di sostegno «selettivo»	14
2001/C 140/11	MEDIA Plus (2001-2005) — Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 22/01 — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Sistema di sostegno «Automatico»	15
2001/C 140/12	MEDIA Plus — Sviluppo, Distribuzione e promozione (2001-2005) — Attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee — Bando di gara 15/2001 — Sostegno alla promozione e all'accesso al mercato	16
2001/C 140/13	Invito alla presentazione di proposte nel campo di cooperazione comunitaria per azioni riguardanti l'informazione al pubblico (compreso il numero 1-1-2)	17

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**11 maggio 2001***(2001/C 140/01)*

1 euro	=	7,462	corone danesi
	=	8,9695	corone svedesi
	=	0,6181	sterline inglesi
	=	0,8773	dollari USA
	=	1,3529	dollari canadesi
	=	107,35	yen giapponesi
	=	1,5353	franchi svizzeri
	=	8,0185	corone norvegesi
	=	86,54	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6742	dollari australiani
	=	2,0625	dollari neozelandesi
	=	6,9844	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 17/01 (ex N 98/00) — Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — Articolo 35 della legge regionale 5/2000

(2001/C 140/02)

Con lettera del 28 marzo 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Direzione B.2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

In virtù dell'articolo 35 della summenzionata legge regionale, il Veneto intende istituire un aiuto di Stato finalizzato al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, a favore di progetti di imprese agroindustriali che hanno presentato una domanda di finanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 951/97 ⁽¹⁾ nel corso del periodo di programmazione 1994-1999 ⁽²⁾, hanno intrapreso concretamente i lavori ma non sono state ammesse a beneficiare dell'aiuto pubblico per mancanza di disponibilità finanziarie.

Durante il summenzionato periodo, a seguito della pubblicazione semestrale di bandi di gara le imprese interessate potevano presentare domande di ammissione di propri progetti al programma cofinanziato. Al termine della procedura di selezione dei progetti presentati in risposta ai bandi di gara, la graduatoria dei progetti selezionati dava comunicazione agli aspiranti beneficiari dell'ammissione al finanziamento.

L'aiuto verrà versato sotto forma di contributo in conto capitale, in misura non superiore al 40 % della spesa ammessa debitamente verificata. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo in questione sono interamente a carico della Regione ed è vietato qualsiasi cumulo con strumenti o regimi di aiuto vigenti. Secondo le informazioni disponibili, le spese già sostenute dai 36 beneficiari che devono essere ancora finanziate, dopo la pubblicazione della graduatoria delle domande, am-

monterebbero a circa 70 miliardi di ITL (35 milioni di EUR). Nella fase attuale, le autorità italiane dichiarano di poter versare 5 miliardi di ITL (2,5 milioni di EUR) a titolo di aiuto pubblico, ma non escludono di poter accordare in futuro ulteriori finanziamenti per gli stessi progetti.

Valutazione

Gli aiuti in oggetto rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ⁽³⁾, in quanto i beneficiari ottengono il finanziamento di spese che di norma sarebbero state a loro carico, al fine di realizzare investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, contemplati al punto 4.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁴⁾ (denominati in appresso orientamenti). Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato non si applicano nel caso in oggetto: per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), le misure di aiuto devono avere un effetto di incentivazione. Se, come in questo caso, gli investimenti sono già stati realizzati, tale effetto incentivante viene a mancare e la misura costituisce soltanto un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune e pertanto vietato dal trattato. Tale principio è ripreso ai punti 3.5 e 3.6 degli orientamenti, secondo i quali, per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario.

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

⁽²⁾ Il programma operativo per il Veneto è stato approvato con decisione 96/2598/CE della Commissione, del 2 ottobre 1996.

⁽³⁾ Secondo l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

⁽⁴⁾ GU C 28 dell'1.2.2000.

La Commissione dubita che gli aiuti in oggetto siano compatibili con il mercato comune, per i seguenti motivi:

- in base alle informazioni disponibili, non si può escludere che si tratti di un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario: la misura non presenterebbe quindi la necessaria componente di incentivo e andrebbe pertanto considerata come aiuto al funzionamento, in quanto il suo unico obiettivo sarebbe di sollevare il beneficiario da un onere finanziario,
- sulla base delle informazioni di cui attualmente dispone la Commissione, le motivazioni fornite dalle autorità italiane non sembrano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un impegno giuridico nei confronti dei (potenziali) beneficiari, che avrebbe potuto determinare (e giustificare l'esistenza di) un'attesa legittima da parte di questi ultimi e quindi costituire una componente di incentivo sufficiente per l'avvio dei lavori,
- le autorità italiane sostengono che la «legge sulla pubblicità degli atti» ha creato un'attesa legittima di finanziamento in quanto stabilisce che la pubblicazione della deliberazione che stila la graduatoria delle domande vale comunicazione della pubblica amministrazione agli interessati dell'avvenuta accettazione della domanda. Secondo la Commissione, il testo della summenzionata legge [«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»⁽⁵⁾] non contiene elementi in tal senso in quanto si limita a subordinare la concessione di contributi e sovvenzioni alla pubblicazione da parte delle amministrazioni competenti, nelle forme previste, dei criteri e delle modalità di assegnazione, senza impegnarle ulteriormente. Alla Commissione risulta che gli aspiranti beneficiari non abbiano ricevuto dalla Regione alcuna comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di finanziamento, bensì un semplice avviso di ricevimento dei loro progetti,
- la Commissione ritiene che né la summenzionata «legge sulla pubblicità» né l'avviso di ricevimento consentano di stabilire l'esistenza di un impegno giuridicamente vincolante da parte delle autorità regionali nei confronti dei beneficiari che potesse determinare legittime aspettative da parte loro e quindi costituire una componente di incentivo sufficiente a dimostrare la necessità del contributo ai fini della realizzazione del progetto. L'argomento secondo cui nel corso degli anni le autorità regionali avrebbero adottato una «prassi» in base alla quale i progetti esaminati e figuranti nella graduatoria pubblicata avevano sempre ottenuto il finanziamento richiesto e quindi si era creata un'attesa legittima nei soggetti inclusi nella summenzionata graduatoria, non può essere accettato. Dato che i produttori veneti avrebbero quindi deciso liberamente di sostenere le spese in questione in mancanza di contributo, è molto dubbio il presupposto che l'aiuto fosse indispensabile per la realizzazione del progetto. La concessione di un aiuto successivo all'operazione, a copertura della spese sostenute, si configurerebbe pertanto come mero aiuto al funzionamento, incompatibile con l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

— la Commissione nutre dubbi sul fatto che aiuti per spese sostenute prima della conferma dell'avvenuta accettazione dei progetti possano ancora essere considerati aiuti allo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Conformemente alla prassi costante della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia⁽⁶⁾, un aiuto può essere considerato come destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche soltanto se la Commissione è in grado di accertare che, senza tale aiuto, il gioco delle leggi del mercato non consentirebbe, da solo, di ottenere dalle imprese beneficiarie che esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto. Nella fattispecie, le aziende hanno chiaramente effettuato gli investimenti in questione senza l'aiuto.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura menzionata in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. Procedimento

1. Con lettera del 23 febbraio 2000, registrata il 28 febbraio 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2000 del Veneto, che istituisce aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Con lettera del 12 maggio 2000, registrata il 18 maggio 2000, del 1° agosto 2000, registrata il 7 agosto, del 15 novembre 2000, registrata il 16 novembre 2000, e del 24 gennaio 2001, registrata il 30 gennaio 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi d'informazione richiesti alle autorità italiane con lettere del 18 aprile 2000, 5 luglio 2000 e 21 settembre 2000, nonché nel corso della riunione bilaterale del 13 dicembre 2000.

II. Descrizione

3. L'articolo 35 della summenzionata legge regionale istituisce un aiuto di Stato finalizzato al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, a favore di progetti di imprese agroindustriali che hanno presentato una domanda di finanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio⁽⁷⁾ nel corso del periodo di programmazione 1994-1999⁽⁸⁾, ma non sono state ammesse a beneficiare dell'aiuto pubblico per mancanza di disponibilità finanziarie, pur avendo intrapreso concretamente i lavori.

⁽⁶⁾ Cfr. in particolare la sentenza del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79 Philip Morris contro Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671.

⁽⁷⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

⁽⁸⁾ Il programma operativo per il Veneto è stato approvato con decisione 96/598/CE della Commissione del 2 ottobre 1996.

⁽⁵⁾ GU Repubblica italiana n. 192 del 18.8.1990.

4. Durante il summenzionato periodo, a seguito della pubblicazione semestrale di bandi di gara, le imprese interessate potevano presentare domande di ammissione di propri progetti al programma cofinanziato. Al termine della procedura di selezione dei progetti presentati in risposta ai bandi di gara, la graduatoria dei progetti selezionati dava comunicazione agli aspiranti beneficiari dell'ammissione al finanziamento.
5. Secondo le autorità regionali, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione dei progetti figuranti nella summenzionata graduatoria, valeva, a norma della legge sulla pubblicità degli atti, quale comunicazione della pubblica amministrazione agli interessati dell'avvenuta accettazione della domanda di finanziamento presentata. Secondo le stesse autorità, gli investimenti potevano essere effettuati dopo la comunicazione dell'ammissibilità delle spese del progetto e, comunque, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento ⁽⁹⁾.
6. Era stata prevista la compilazione di graduatorie semestrali fino ad esaurimento delle disponibilità indicate nel Programma operativo Veneto. Con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1999, n. 4102 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 28.12.1999) è stata stilata la graduatoria definitiva delle domande presentate fino al 14 luglio 1999. Le risorse disponibili sono state esaurite prima che potessero essere finanziati tutti i progetti figuranti nella graduatoria. Una serie di progetti non ha potuto essere finanziata benché con la pubblicazione fossero stati ammessi al finanziamento.
7. Di fronte a tale situazione, sono state attivate diverse fonti di finanziamento [ad esempio, le risorse provenienti dall'overbooking, i fondi agromonetari e quelli a titolo dell'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ⁽¹⁰⁾], tanto che su 150 progetti ritenuti ammissibili figuranti nell'ultimo elenco ne rimangono da finanziare 36.
8. L'articolo 35 della legge 5/2000, qui all'esame, prevede il finanziamento dei summenzionati 36 progetti che non hanno potuto beneficiare dell'aiuto pubblico nel corso del periodo di programmazione 1994-1999, pur figurando sull'elenco dei progetti selezionati e pur essendo già stati avviati i lavori.
9. Secondo le informazioni disponibili, le spese già sostenute dai beneficiari, dopo la pubblicazione della graduatoria delle domande, ammonterebbero a circa 70 miliardi di ITL (35 milioni di EUR). Nella fase attuale le autorità italiane dichiarano di poter versare 5 miliardi di ITL (2,5 milioni di EUR) a titolo di aiuto pubblico, ma non escludono in futuro altri finanziamenti per gli stessi progetti.
10. Per quanto riguarda le spese in questione, le autorità italiane si sono impegnate a considerare ammissibili ai fini del contributo soltanto quelle sostenute dai beneficiari cui le competenti autorità avevano comunicato, mediante inserimento nell'elenco, l'avvenuta accettazione della domanda.
11. L'intervento regionale ha carattere straordinario e limitato nel tempo; esso riguarda iniziative che al momento della loro approvazione mediante pubblicazione nella graduatoria rispettavano i limiti settoriali e le prescrizioni del programma operativo approvato dalla Commissione, nonché della decisione 94/173/CE e del regolamento (CE) n. 951/97, normativa in base alla quale le autorità regionali hanno approvato le domande di contributo.
12. Inoltre, le autorità italiane hanno precisato che benché si tratti del periodo di programmazione 1994-1999, nella fattispecie la compatibilità dei progetti con il mercato comune verrebbe valutata applicando gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽¹¹⁾ (in appresso denominati gli orientamenti), dato che il regime di aiuti di Stato in oggetto è stato notificato dopo l'entrata in vigore degli orientamenti. In particolare, le summenzionate autorità si sono impegnate a rispettare le condizioni, i limiti e le prescrizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti, ossia:
- a) il tasso di aiuto non può superare il 40 % degli investimenti ammissibili;
 - b) è escluso qualsiasi aiuto a favore di imprese in difficoltà finanziaria;
 - c) ai fini dell'ammissibilità, le imprese devono rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, fermo restando che possono essere concessi aiuti destinati a consentire all'azienda di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali;
 - d) la Regione verificherà l'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti trattati dall'impresa, acquisendo e verificando i contratti di commercializzazione di tali prodotti.

⁽⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 [notificato alla Commissione come aiuto di Stato n. N 100/91, approvato dalla Commissione con decisione SG(91) D/7024], la realizzazione delle iniziative per le quali si chiede l'intervento pubblico a qualsiasi titolo deve essere avviata successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

⁽¹⁰⁾ Legge che istituisce aiuti a favore delle strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche (approvato con comunicazione della Commissione n. 16065 del 17 ottobre 1980).

⁽¹¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2000.

13. Per quanto riguarda gli elementi di cui alle lettere b), c) e d), le autorità italiane hanno comunicato che si conformeranno alle indicazioni del Piano di sviluppo rurale⁽¹²⁾. L'aiuto verrà versato sotto forma di contributo in conto capitale, in misura non superiore al 40 % della spesa ammessa debitamente verificata, e rispettando le condizioni, i limiti e le prescrizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono interamente a carico della Regione ed è vietato qualsiasi cumulo con strumenti o regimi di aiuto vigenti.

14. Non sono ammessi a beneficiare degli aiuti i progetti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato o che riguardano la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

III. Valutazione

15. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti previsti nell'ambito della misura in oggetto sembrano rientrare in questa definizione.

16. Gli aiuti a favore di progetti di imprese agroindustriali finalizzati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto, grazie al regime previsto, i beneficiari ottengono il finanziamento di spese che di norma sarebbero state a loro carico, al fine di realizzare investimenti che per loro natura sono considerati investimenti a livello dell'azienda agricola, disciplinati dal punto 4.2 degli orientamenti, e quindi migliorano la loro posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori dell'Unione che non beneficiano dello stesso intervento, incidendo così sugli scambi tra Stati membri.

17. Inoltre, dato che le agevolazioni riguardano investimenti nelle aziende agricole conformemente al punto 4.2 dei summenzionati orientamenti, l'aiuto previsto dalla deliberazione in oggetto può incidere sugli scambi in ragione dell'ampia gamma di prodotti e di attività interessate. In particolare, l'intervento in questione falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui le aziende beneficiarie esportano una quota della loro produzione verso gli altri Stati membri [i dati Eurostat per il 1998 dimostrano che la Regione Veneto produce alcune derrate rilevanti quali cereali (11 % del totale della produzione italiana), vino (12 % del totale della produzione italiana), frutta (8,9 % del totale della produzione italiana)]. Analogamente, nella misura in cui non si tratti di aziende esportatrici, viene favorita la produzione nazionale dato che vengono ridotte le possibilità di imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano.

⁽¹²⁾ Approvato dalla Commissione con decisione n. C(2000) 2904 del 29 settembre 2000.

18. Il divieto di aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è tuttavia soggetto alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3. Secondo la sua prassi costante, la Commissione ritiene che, per contribuire allo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, le misure di aiuto devono avere un effetto di incentivazione. Se gli investimenti sono già stati realizzati tale effetto incentivante viene a mancare e l'aiuto in questione diventa aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune e quindi vietato dal trattato.

Tale principio è ripreso ai punti 3.5 e 3.6 dei summenzionati orientamenti ai sensi dei quali per poter essere considerate compatibili con il mercato comune le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario⁽¹³⁾.

19. Nella fattispecie, si tratterebbe di un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario; esso non presenterebbe quindi la necessaria componente di incentivo e andrebbe pertanto considerato come aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario.

20. Il progetto di legge notificato sembrerebbe pertanto rientrare nel campo d'applicazione dei punti suesposti. Infatti, sulla base delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le motivazioni fornite dalle autorità italiane non sembrano sufficienti per dimostrare l'esistenza di un impegno giuridico nei confronti degli (aspiranti) beneficiari, che avrebbe potuto determinare (e giustificare l'esistenza di) un'attesa legittima da parte di questi ultimi, e quindi costituire una componente di incentivo sufficiente per l'avvio dei lavori.

21. Nella fattispecie, le autorità italiane sostengono che la «legge sulla pubblicità degli atti» ha creato un'attesa legittima di finanziamento in quanto stabilisce che la pubblicazione della deliberazione che stila la graduatoria delle domande vale comunicazione della pubblica amministrazione agli interessati dell'avvenuta accettazione della domanda. Secondo la Commissione, il testo della summenzionata legge («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»⁽¹⁴⁾) non contiene elementi in tal senso in quanto si limita a subordinare la concessione di contributi e sovvenzioni alla pubblicazione da parte delle amministrazioni competenti, nelle forme previste, dei criteri e delle modalità di assegnazione, senza impegnarle ulteriormente.

⁽¹³⁾ Cfr. in particolare le pratiche C1/98 (ex N 750/B/95), relativa al regime di aiuti di Stato istituito dall'Italia a favore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE (legge 27 settembre 1995, n. 68 della Regione siciliana); C 36/98, relativa al regime di aiuti che l'Italia prevede di attuare a favore delle piccole e medie imprese che operano nelle regioni dell'obiettivo 1; C 70/98, relativa al regime di aiuti notificato dall'Italia (Regione Marche) concernente modifiche al Documento unico di programmazione per il 1994-1999 degli interventi dei Fondi strutturali comunitari per le regioni dell'obiettivo 5b.

⁽¹⁴⁾ GU Repubblica italiana n. 192 del 18.8.1990.

22. Per quanto riguarda l'esistenza di un documento delle autorità regionali che comunica agli interessati l'avvenuta accettazione della loro domanda di finanziamento prima della realizzazione dell'investimento, le summenzionate autorità si sono limitate a fornire copia di una lettera (datata 1° aprile 1999) con cui l'amministrazione veneta informa un aspirante beneficiario che la sua domanda è stata assegnata ad un determinato ufficio (quello per gli interventi strutturali nell'Agroindustria), per l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza. Alla Commissione risulta che gli aspiranti beneficiari non hanno ricevuto dalla Regione alcuna comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di finanziamento, bensì una semplice ricevuta dell'avvenuta presentazione dei loro progetti.
23. In base alle informazioni suesposte, la Commissione ritiene che né la summenzionata «legge sulla pubblicità» né il contenuto della lettera in questione consentano di stabilire l'esistenza di un impegno giuridicamente vincolante da parte delle autorità regionali nei confronti dei beneficiari che potesse determinare legittime aspettative da parte loro e quindi costituire una componente di incentivo sufficiente a dimostrare la necessità del contributo ai fini della realizzazione del progetto. L'argomento secondo cui nel corso degli anni le autorità regionali avrebbero adottato una «prassi» in base alla quale i progetti esaminati e figuranti nella graduatoria pubblicata avevano sempre ottenuto il finanziamento richiesto e quindi si era creata un'attesa legittima nei soggetti inclusi nella summenzionata graduatoria, non può essere accettata. Dato che i produttori veneti avrebbero quindi deciso liberamente di sostenere le spese in questione in mancanza di contributo, è molto dubbio il presupposto che l'aiuto fosse indispensabile per la realizzazione del progetto. La concessione di un aiuto successivo all'operazione, a copertura della spesa sostenute, si configurerebbe pertanto come mero aiuto al funzionamento, incompatibile con l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
24. L'assenza di impegno giuridico comporterebbe la mancanza di attesa legittima nei soggetti che hanno presentato domanda accolta favorevolmente nel periodo 1994-1999. L'inesistenza di siffatta componente di incentivo è confermata dalle seguenti considerazioni: in mancanza di finanziamento effettivo da parte delle autorità competenti, gli aspiranti beneficiari non hanno preso iniziative per far valere i loro diritti, che la Regione considera acquisiti, in particolare appellandosi al diritto amministrativo nazionale. Secondo la Commissione non sono stati presentati ricorsi in quanto, in mancanza di impegni giuridicamente vincolanti da parte della autorità regionali, gli aspiranti beneficiari verosimilmente non avevano il diritto di richiedere il versamento dei contributi in questione.
25. La Commissione nutre dubbi sul fatto che aiuti per spese sostenute prima della conferma dell'avvenuta accettazione dei progetti possano ancora essere considerati aiuti allo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Conformemente alla prassi costante della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia⁽¹⁵⁾, un aiuto può essere considerato come destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche soltanto se la Commissione è in grado di accertare che, senza tale aiuto, il gioco delle leggi del mercato non consentirebbe, da solo, di ottenere dalle imprese beneficiarie che esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto. Nella fattispecie, le aziende hanno chiaramente effettuato gli investimenti in questione senza l'aiuto.
26. Un altro punto che solleva dubbi in merito all'esistenza di una componente di incentivo riguarda l'elaborazione delle graduatorie. La deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1993, n. 4202 concernente i criteri di priorità per le attività di programmazione e i termini di presentazione delle domande, stabilisce che le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 gennaio e il 30 settembre di ogni anno. Verrebbe in seguito stabilita la graduatoria delle domande presentate, mentre sarebbe notificato agli interessati il mancato accoglimento delle domande che non posseggono i requisiti previsti. Se il meccanismo dovesse essere interpretato in questo senso si potrebbe concludere che l'elaborazione di una graduatoria semestrale avrebbe potuto consentire alle autorità regionali di effettuare un calcolo esatto e periodicamente aggiornato delle risorse ancora disponibili, il che avrebbe consentito di evitare la pubblicazione di nuovi bandi ed evitare di acquisire nuove domande, che non sarebbe stato possibile accogliere favorevolmente date le insufficienti risorse disponibili.
27. Gli elementi suesposti inducono la Commissione a formulare le seguenti considerazioni in merito allo stanziamento previsto per finanziare gli aiuti in questione e l'importo esatto di questi ultimi: dato che le attuali disponibilità finanziarie della Regione (5 miliardi di ITL = 2,5 milioni di EUR) bastano per finanziare soltanto una quota ridotta delle spese già sostenute dai beneficiari (circa 70 miliardi di ITL = 35 milioni di EUR), non sono chiari i motivi per cui le autorità italiane hanno specificato che il contributo in conto capitale non supererà la spesa ammissibile accettata, dato che in base agli elementi suesposti l'intensità dell'aiuto risulta inferiore al 10 %⁽¹⁶⁾. Il fatto che per le autorità italiane un tasso di aiuto così modesto risulti sufficiente a garantire l'effetto di incentivazione, mentre nell'ambito del Piano operativo regionale 1994-1999 è stato ritenuto necessario per lo stesso tipo di progetti un tasso di aiuto nettamente superiore⁽¹⁷⁾, costituisce un'indicazione supplementare della mancanza di effetto di incentivazione dei progetti che si intende sovvenzionare.

(15) Cfr. in particolare la sentenza del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79 Philip Morris contro Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671.

(16) Il montante di 5 miliardi di lire a disposizione della regione rappresenta meno del 10 % del totale degli investimenti realizzati dai beneficiari (70 miliardi di ITL).

(17) Il regolamento (CE) n. 951/97 del 20 maggio 1992 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli autorizzava un tasso di aiuto fino al 55 % per investimenti realizzati al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1.

28. A ciò si aggiunga che, gli ultimi complementi di informazione (registrati il 30 gennaio 2001) forniscono dati non corrispondenti a quelli trasmessi in precedenza:

— innanzitutto, nella graduatoria generale figurerebbero 134 progetti considerati ammissibili al finanziamento, e non 150; tra questi, ne rimarrebbero da finanziare 36,

— Inoltre, vi sono contraddizioni in merito all'importo esatto degli investimenti effettuati dai beneficiari: secondo le ultime cifre si tratterebbe di 120 081 000 000 di ITL e non di 70 000 000 000 di ITL, come comunicato precedentemente.

29. Rimane da chiarire un altro aspetto relativo alla frequenza dell'intervento: le autorità italiane avevano inizialmente dichiarato che l'intervento aveva carattere straordinario e limitato nel tempo (cfr. paragrafo 11). Ciò è contraddetto da altre dichiarazioni delle stesse autorità (cfr. paragrafo 9) in merito alla possibilità di futuri finanziamenti per gli stessi progetti. Infatti, nella notifica iniziale si dichiara che «se, dopo il supplemento di istruttoria delle istanze, risultassero necessari fondi ulteriori, essi saranno comunque nei limiti strettamente necessari per esaurire le domande giacenti del precedente periodo di programma 1994-1999». A tal fine, le summenzionate autorità regionali si sono impegnate a notificare i casi cui non si applicasse la regola del 20 % di cui alla comunicazione della Commissione n. 54/94/D 24823 (del 22 febbraio 1994). Tale possibilità di altre fonti di finanziamento, e le eventuali modalità di pagamento, non sono mai state oggetto di complementi di informazione da parte delle summenzionate autorità e sembrano contraddire le informazioni in merito al carattere una tantum della misura notificata.

30. Infine, le autorità italiane hanno affermato che i progetti oggetto di domande di contributo presentate e accettate

nel corso del periodo di programmazione 1994-1999, ma i cui lavori non sono ancora stati avviati verranno finanziati a titolo del nuovo Piano di sviluppo rurale 2000-2006, previo esame di compatibilità rispetto alla nuova disciplina comunitaria nel settore agricolo. Tale affermazione risulta tuttavia difficilmente conciliabile con i dati relativi alla graduatoria generale definitiva, ossia le istanze ammesse al finanziamento, di cui agli ultimi complementi d'informazione (registrati il 30 gennaio 2001). Dei complessivi 134 progetti ammessi, 20 erano stati finanziati con i fondi agromonetari, 10 a titolo dell'overbooking, 54 dalla legge regionale 88/80, 4 ai sensi del decreto legge n. 173/98 e 10 erano stati annullati. In base a queste ultime informazioni, rimangono da finanziare soltanto 36 progetti: anche se potesse essere previsto un finanziamento a titolo del nuovo piano di sviluppo rurale 2000-2006, non risulta tuttavia chiaro a quali «domande giacenti del precedente periodo di programmazione» facciano riferimento le autorità italiane.

31. La Commissione si riserva di esaminare la questione dell'utilizzazione degli aiuti agromonetari e di quelli provenienti dall'overbooking: il ricorso a tali fonti di finanziamento potrebbe configurarsi come utilizzazione abusiva delle decisioni di autorizzazione degli aiuti, o addirittura potrebbe non essere stato notificato alla Commissione.

IV. Conclusione

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.»

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 140/03)

Data di adozione della decisione: 9.4.2001

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 143/01

Titolo: Finanziamento delle misure adottate riguardo alla BSE

Obiettivo: Compensare gli stabilimenti colpiti dal divieto europeo di commercializzare le proteine animali

Fondamento giuridico:

- Arrêté ministériel fixant les dédommagements des établissements touchés par l'interdiction de commercialisation des protéines animales transformées
- Ministerieel besluit tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten

Stanziamiento: 210 milioni di BEF (5,2 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Al massimo il 100 %

Durata: Coincidente con la durata delle scorte

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 3.4.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 155/01

Titolo: Aiuto agromonetario nel settore degli ovini (seconda parte)

Obiettivo: Compensare le perdite di entrate subite dai produttori a causa della rivalutazione della lira sterlina nel 1999

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale; regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98, (CE) n. 341/2000 e (CE) n. 801/2000 della Commissione

Stanziamiento: 23,41 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto:

Per pecora da carne:

Premio annuale per gli ovini: 0,649243 GBP (1,036589 EUR)

Supplemento «zone svantaggiate»: 0,178648 GBP (0,285231 EUR)

Per pecora da latte:

Premio annuale per gli ovini: 0,519394 GBP (0,829271 EUR)

Supplemento «zone svantaggiate»: 0,160782 GBP (0,256706 EUR)

Durata: Aiuto unico

Data di adozione della decisione: 3.4.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 156/01

Titolo: Aiuto agromonetario — seconda rata della compensazione «prezzi» del 1999 per il settore lattiero

Obiettivo: Compensare le perdite di reddito subite dai produttori a causa della rivalutazione della sterlina nel 1999

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale; regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98 e (CE) n. 802/2000 della Commissione

Stanziamiento: 14 736 434 GBP (22 353 332 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 0,001041 GBP (0,002139 EUR)/litro di quota

Durata: Aiuto una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 3.4.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 157/A/01

Titolo: Aiuto agromonetario: prima rata della compensazione «prezzi» del 2001 nel settore del latte

Obiettivo: Compensare le perdite di reddito subite dai produttori a causa della rivalutazione della sterlina nel 2000

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale; regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98 e (CE) n. 654/2001 della Commissione

Stanziamiento: 63 728 722 GBP (104 570 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 0,004494 GBP (0,007374 EUR)/litro di quota

Durata: Aiuto una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 3.4.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 157/B/01

Titolo: Aiuto agromonetario — settore delle carni bovine (compensazione «prezzi» — prima parte)

Obiettivo: Compensare le perdite di entrate subite dai produttori a causa delle fluttuazioni monetarie del 2000

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale; regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98 e (CE) n. 654/2001 della Commissione

Stanziamiento: 33 037 524 GBP (54 209 998 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

Per il premio per vacca nutrice:

6,778529 GBP (11,122626 EUR)

Per il premio complementare per vacca nutrice:

1,173072 GBP (1,924848 EUR)

Per il premio speciale per i bovini maschi:

7,577569 GBP (12,433740 EUR) per i tori

5,774859 GBP (9,475743 EUR) per i manzi

Per il premio per l'estensivizzazione

1,628943 GBP (2,672870 EUR) per il primo livello

3,257646 GBP (5,345345 EUR) per il secondo livello

Durata: Aiuto unico

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 3.4.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 158/A/01

Titolo: Aiuto agrimonetario — settore delle carni ovine (aiuti diretti — prima parte)

Obiettivo: Compensare le perdite di entrate subite dai produttori a causa delle fluttuazioni monetarie del 2000

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale; regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98 e (CE) n. 653/2001 della Commissione

Stanziamiento: 4 952 523 GBP (8 066 129 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

Per pecora da carne:

Premio annuale per gli ovni: 0,208835 GBP (0,340128 EUR)

Supplemento «zone svantaggiate»: 0,074037 GBP (0,120583 EUR)

Per pecora da latte:

Premio annuale per gli ovini: 0,137068 GBP (0,223241 EUR)

Supplemento «zone svantaggiate»: 0,066633 GBP (0,108524 EUR)

Durata: Aiuto unico

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.4.2001

Stato membro: Spagna

N. dell'aiuto: N 3/01

Titolo: Aiuti a favore degli agricoltori

Obiettivo: Realizzazione di investimenti nelle aziende agricole mediante l'acquisto di terreni

Fondamento giuridico: Real Decreto Ley 204/1996 sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias

Stanziamiento: Non precisato

Intensità o importo dell'aiuto: 40 % (50 % nelle zone svantaggiate)

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 3.4.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: NN 24/01

Titolo: «Outgoers Mark 2 Scheme» (Regime relativo alla cessazioni di attività, fase 2)

Obiettivo: Favorire una riduzione di capacità nel settore dell'allevamento dei suini

Fondamento giuridico: Regime non legislativo

Stanziamiento: Circa 5 milioni di GBP

Durata: Le domande possono essere presentate dal 12 marzo al 20 aprile 2001; i lavori devono essere completati entro il 31 dicembre 2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.4.2001

Stato membro: Italia (Provincia di Mantova — Lombardia)

N. dell'aiuto: N 129/01

Titolo: Attività di informazione e assistenza tecnica per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti

Obiettivo: Sensibilizzare gli agricoltori sui comportamenti più corretti da seguire per l'eliminazione dei rifiuti pericolosi

Fondamento giuridico: DGR 14 febbraio 2000 — N. 6/48177 — Determinazioni in merito alle modalità tecniche e procedu-

rali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura

Stanziamento: 30 000 000 ITL (15 143 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: Un anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.2421 — Continental/Temic)

(2001/C 140/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 3 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa UMG-Beteiligungs-GmbH controllata da Continental AG («Continental») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo delle imprese Temic Telefunken microelectronics GmbH («Temic»), Temic Automotive of North America Inc. («Temic Inc.») e Temic Mexico SA e CV («Temic SA») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Continental: pneumatici, freni e pezzi di ricambio per veicoli automotivi,
- Temic, Temic Inc e Temic SA: parti elettroniche per l'industria automotiva.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2421 — Continental/Temic, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso COMP/M.2350 — Campbell/ECBB (Unilever)]**

(2001/C 140/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 2 aprile 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2350. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2277 — Degussa/Laporte)**

(2001/C 140/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 12 marzo 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2277. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2335 — Michel Mineralölhandel/Thyssen-Elf Oil)**

(2001/C 140/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 28 febbraio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2335. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2360 — SGS/R & S/Freeglass JV)**

(2001/C 140/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 6 aprile 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2360. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2414 — Vattenfall/HEW)**

(2001/C 140/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 2 maggio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2414. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

MEDIA Plus (2001-2005)**Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte 21/01****Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e collegamento in rete dei distributori europei****Sistema di sostegno «selettivo»**

(2001/C 140/10)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione — 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 13, del 17 gennaio 2001, pag. 35.

Tra le azioni da realizzare contemplate da detta decisione figura il sostegno alla distribuzione transnazionale di film cinematografici europei.

2. Oggetto

Il presente invito si rivolge alle società di distribuzione cinematografiche europee le cui attività contribuiscono agli obiettivi succitati. Vi si indica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Sostegno al contenuto audiovisivo» della direzione generale EAC Istruzione e cultura.

Le società europee che desiderano rispondere al presente invito e ricevere il documento «Linee guida per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario nel settore della distribuzione — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e al collegamento in rete dei distributori europei — Sistema di sostegno “selettivo”», devono trasmettere la loro domanda per posta o fax a:

Commissione europea
Sig. Jacques Delmoly, capo unità,
DG EAC/C3, B100 4/20
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 92 14

La Commissione si impegna a spedire il documento succitato entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Le scadenze per la presentazione delle proposte all'indirizzo suindicato sono:

- 6 luglio 2001,
- 1° dicembre 2001,
- 15 marzo 2002,
- 19 luglio 2002,
- 1° dicembre 2002.

MEDIA Plus (2001-2005)**Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte 22/01****Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei****Sistema di sostegno «Automatico»**

(2001/C 140/11)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione — 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 13 del 17.1.2001, pag. 35.

Tra le azioni da realizzare contemplate da detta decisione figura la distribuzione transnazionale di film cinematografici europei.

2. Oggetto

Il presente invito si rivolge alle società di distribuzione cinematografiche europee le cui attività contribuiscono agli obiettivi succitati. Vi si indica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Sostegno al contenuto audiovisivo» della direzione generale EAC Istruzione e cultura.

Le società europee che desiderano rispondere al presente invito e ricevere il documento «Linee guida per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario nel settore della distribuzione — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Sistema di sostegno "automatico"» devono trasmettere la loro domanda per posta o fax a:

Commissione europea
Sig. Jacques Delmoly, capo unità
DG EAC/C3, B100 4/20
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 92 14

La Commissione si impegna a spedire il documento succitato entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte all'indirizzo suindicato è il **15 giugno 2001**.

MEDIA Plus**Sviluppo, Distribuzione e promozione (2001-2005)****Attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee****Bando di gara 15/2001****Sostegno alla promozione e all'accesso al mercato**

(2001/C 140/12)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, Distribuzione e promozione — 2001-2005), adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2000.

In attuazione di detta decisione sono previste le seguenti azioni:

— *per quanto riguarda la promozione e l'accesso ai mercati specializzati:*

- a) migliorare le condizioni di accesso degli operatori del settore alle manifestazioni commerciali e ai mercati audiovisivi specializzati, in Europa e fuori dell'Europa, grazie ad azioni specifiche di assistenza tecnica e finanziaria;
- b) favorire la costituzione di una banca di dati e/o di una rete di banche di dati riguardanti i cataloghi di programmi europei destinati agli operatori del settore;
- c) favorire, ove possibile, il sostegno alla promozione delle opere cinematografiche fin dalla fase di produzione.

— *nel campo delle attività promozionali a favore della creazione europea:*

favorire lo svolgimento da parte degli operatori del settore, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di attività promozionali destinate al vasto pubblico a favore della creazione cinematografica e audiovisiva europea.

2. Oggetto

Il presente invito si rivolge agli organismi e agli operatori europei le cui attività contribuiscono alle due azioni succitate.

Vi si specifica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Sostegno al contenuto audiovisivo» della direzione generale Istruzione e cultura.

Gli organismi e gli operatori che desiderino rispondere al presente invito e ricevere il documento «Linee direttrici per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario nel quadro delle azioni "promozione"» devono inviare la loro domanda per posta o fax a:

Commissione europea
Jacques Delmoly
rue de la Loi/Wetstraat 200
(B100 4/20)
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 299 92 14

La Commissione s'impegna a inviare il documento succitato entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

I termini ultimi per la presentazione delle proposte sono:

- il 15 giugno 2001 per le azioni organizzate tra il 1° luglio 2001 e il 31 agosto 2001,
- il 2 luglio 2001 per le azioni organizzate tra il 1° settembre 2001 e il 31 dicembre 2001,
- il 3 settembre 2001 per le azioni organizzate tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 2002.

Invito alla presentazione di proposte nel campo di cooperazione comunitaria per azioni riguardanti l'informazione al pubblico (compreso il numero 1-1-2)

(2001/C 140/13)

- I.1. Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario, sotto forma di cofinanziamento, da parte della Commissione europea, direzione generale Ambiente.
- I.2. A titolo indicativo la DG Ambiente prevede di destinare a questo scopo in totale circa 500 000 EUR.
- I.3. I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni (nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura) sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. Tale documentazione può essere consultata collegandosi al sito Internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

oppure inviata gratis agli interessati che ne facciano richiesta per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Ambiente
All'attenzione del sig. F. Guendouz
DG ENV.B, Sezione Finanze, BU-9 04/195
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 38 92

Si consiglia vivamente di consultare il sito Internet.

II. Presentazione ed esame delle proposte, calendario

L'invito è valido fino a 15 luglio 2001.

Tutti i documenti necessari per presentare una proposta devono essere inviati in triplice copia in formato A4 all'indirizzo di cui al punto I.3.

La proposta completa deve pervenire per plico raccomandato o tramite corriere privato all'indirizzo di cui sopra. Farà fede il timbro postale o la data apposta dal corriere al momento della presa in consegna del plico. Non saranno prese in considerazione le proposte inviate mediante fax o posta elettronica e le proposte incomplete o inviate separatamente in più parti.

La proposta deve rimanere valida fino al 31 dicembre 2002.

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

- ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,
- esame da parte dei servizi della Commissione,
- elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte in questione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto (espresso in euro).

La decisione della Commissione è inappellabile.
